

Il provvedimento e la contestazione possono essere contenuti nella stessa lettera?

Posso contestare e licenziare con lo stesso atto?

La Cassazione dice di no con alcune precisazioni.

Cassazione Sezione Lavoro 4 luglio 2007 n. 15050:

“Nel licenziamento disciplinare la contestazione dell’addebito e la comminatoria del licenziamento possono essere contenute nel medesimo atto, se viene concesso al lavoratore il termine di legge di cinque giorni per fornire le proprie discolpe e viene precisato che qualora egli non si avvalga di tale possibilità, il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza ulteriore preavviso dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Pertanto, la comminatoria del licenziamento contemporanea alla contestazione dell’addebito giammai può essere intimata con effetto immediato, in tal modo perderebbe ogni significato il termine fissato per la difesa del lavoratore incolpato.

In sostanza la lettera di licenziamento disciplinare per giusta causa dovrebbe contenere la contestazione dei fatti, l’invito a presentare le difese entro 5 giorni e quindi l’avviso che trascorso tale termine e in caso di mancato accoglimento delle difese, il licenziamento diverrà operativo.

La sentenza è contenuta in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 1/2008, pag. 178 e seguenti con nota di C. Pellacani.